

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 172/A**

### **ERRATA CORRIGE**

Preso atto, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, N. 171/A del 1° marzo 2006, di alcuni errori materiali di trascrizione, in allegato si riporta il citato Comunicato nella versione corretta, che sostituisce integralmente il precedente.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2006**

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 171/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL'ULTIMA GIORNATA, AGLI EVENTUALI SPAREGGI E ALLE FASI FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI E DILETTANTI 2005/2006

Il Presidente Federale,

preso atto che il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha richiesto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva in relazione all'ultima giornata, agli eventuali spareggi e alle fasi finali regionali dei campionati allievi e giovanissimi professionistici e dilettanti 2005/2006;

ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle suddette gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, al Giudice Sportivo di 2° Grado ed alla C.A.F., anche se conseguenti a reclamo di parte; visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) *Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo:*

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24, n. 3 e n. 6, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.

2) *Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo di 2° grado*

- *Per posizione irregolare di tesserati partecipanti a gare*

gli eventuali reclami al Giudice Sportivo di 2° Grado, a norma dell'art. 42, comma 3 del C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla

data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax o altro mezzo idoneo a depositare le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 17.00 del giorno stesso di ricezione del reclamo.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

3) *Procedimenti di seconda istanza avanti il Giudice Sportivo di 2° Grado:*

- gli eventuali reclami al Giudice Sportivo di 2° Grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- il Giudice Sportivo di 2° Grado esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

4) *Procedimenti ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale:*

- l'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla Società interessata con atto motivato da trasmettere alla Società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale Società, alla C.A.F. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale competente che sarà trasmesso alla Società interessata via telefax. Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° MARZO 2006

IL SEGRETARIO  
Ghirelli Francesco

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro